



**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie  
Il Dirigente Generale

Catanzaro li 17-10-2016

Prot. n. 312625 /SLAR

*A tutte le Aziende Sanitarie Provinciali  
della Regione Calabria  
(C.A. Commissioni Aziendali per  
l'Autorizzazione e Accreditamento)*

*A tutti gli Ordini dei Medici della Regione  
Calabria  
(C.A. delle rispettive C.A.O.)  
LORO SEDI*

**OGGETTO: PROCESSO VERBALE DEL TAVOLO TECNICO CONVOCATO AI SENSI  
DELL'ART. 7, COMMA 7, DELLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2016,  
N. 10**

L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di lunedì 17 (diciassette) ottobre, alle ore 12:00 (dodici), in Catanzaro, località Germaneto - Cittadella Regionale, al piano terzo, presso la Direzione Generale del Dipartimento n. 9 "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria, sono presenti i signori:

- Prof. Riccardo Fatarella, Dirigente Generale del Dipartimento;
- Avv. Vittorio Elio Manduca, Dirigente del Settore n. 1 "Affari Generali, Giuridici ed Economici – Consulenza di Direzione – Legislazione e Regolamentazione Sanitaria"
- Dott. Giuseppe Guarnieri, Presidente Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici di Cosenza;
- Dott. Salvatore De Filippo, Presidente Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici di Catanzaro;

riuniti ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge Regionale n. 10/2016 ai sensi del quale «Nel caso di controversie sulla corretta interpretazione ed applicazione della presente legge, la Regione d'ufficio, ovvero su richiesta dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri interessato, può convocare un tavolo tecnico paritetico, composto dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie che presiede il tavolo, da un dirigente del medesimo dipartimento competente in materia di affari legali o di autorizzazione e accreditamento individuato dallo stesso Dirigente Generale, nonché da due rappresentanti tecnici ordinistici di categoria individuati dalle "C.A.O." (Commissioni Albo Odontoiatri) degli Ordini dei Medici e odontoiatri della Calabria. Il tavolo tecnico esprime a maggioranza un parere sull'interpretazione e applicazione della norma entro 30 giorni dalla sua costituzione e tale parere, trasmesso alle Aziende Sanitarie Provinciali e all'Ordine dei Medici e Odontoiatri, ha valenza di circolare interpretativa. In caso di parità, prevale il voto del presidente.» per discutere ed esprimere parere relativamente alle seguenti questioni:

- 1) Corretta interpretazione del rapporto tra l'applicazione della Legge Regionale n. 10/2016 e le norme contenute nella "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie deputate

all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche - Rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016", recepita con Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di rientro n. 96 del 12 settembre 2016, pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Calabria in data 14 settembre 2016;

- 2) Effetti del ricorso del Governo alla Corte Costituzionale relativo agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2016 e relative ricadute interpretative ed applicative;
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede il tavolo paritetico, *ex lege*, il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della salute e Politiche Sanitarie", prof. Riccardo Fatarella.

\* \* \*

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., distingue in maniera netta:

- a) al comma 1, lettera b): le «*strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio*», nelle quali rientrano le strutture che erogano prestazioni di odontostomatologia, classificabili come "ambulatori", secondo le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 24/2008 e s.m.i., per i quali la legge richiede espressamente la necessità sia dell'autorizzazione sanitaria alla realizzazione della struttura, sia della autorizzazione all'esercizio;
- b) al comma 2: «*gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente...*», per i quali la legge, invece, richiede esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio. A tal fine va precisato che l'art. 34 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex-ante*", al comma 7, stabilisce che «*Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6*» e che, proprio in applicazione del suddetto comma 7, la Regione Calabria ha emanato la Legge Regionale 19 aprile 2016, n. 10 che, per i soli "studi odontoiatrici" (di cui all'art. 2 L.R. 10/2016), introduce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in luogo del procedimento di autorizzazione all'esercizio da rilasciarsi con provvedimento espresso, come consentito dall'art. 19 della Legge 7 aprile 1990, n. 241.

Tanto premesso, a seguito di debito confronto, le parti convengono e, all'unanimità, esprimono parere nel senso che segue:

### 1) QUANTO AL PRIMO PUNTO IN ESAME:

Dalla semplice lettura del testo dell'«*Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche - Rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016*», recepita con Decreto del Commissario *ad acta* per il Piano di rientro n. 96 del 12 settembre 2016, emerge chiaramente che tale normativa detta una specifica disciplina che integra la vigente normativa regionale in ordine al procedimento ed ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle sole «**Strutture Sanitarie che erogano prestazioni di odontostomatologia**», come tali dovendosi necessariamente intendere, in via del tutto esclusiva, le «*strutture sanitarie*» ricadenti nella tipizzazione di cui all'art. 8-ter, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nonché di cui all'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 10/2016, e classificabili come "ambulatori" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 24/2008 e s.m.i.,

Tale interpretazione deriva non solo dallo stesso "titolo" della richiamata "Intesa Stato-Regioni" Rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016 che fa espresso riferimento alle «*...strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche*», ma altresì dal relativo contenuto normativo nell'ambito del quale, fatta una premessa "storica" sul ruolo degli "studi

odontoiatrici”, chiarisce che “Accanto a queste forme organizzative semplici, stanno prendendo piede sul territorio strutture organizzativamente più complesse facenti capo a personalità giuridiche non individuabili con il singolo professionista...” e proprio con riferimento a tali “strutture” l’Intesa Stato-Regioni in oggetto ritiene “...necessario definire, in maniera chiara ed inequivocabile, i requisiti minimi di qualità e sicurezza per l’autorizzazione all’idoneità strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonché all’apertura e all’esercizio delle **strutture dove vengono erogate prestazioni odontostomatologiche**, da ritenersi validi sull’intero territorio nazionale”.

A conferma di quanto sopra esposto, anche la Legge Regionale n. 10/2016, all’art. 2, espressamente distingue gli “studi” dalle “strutture sanitarie” che erogano prestazioni odontostomatologiche, in maniera pienamente conforme alla succitata Intesa Stato-Regioni, stabilendo, al comma 5, che «Non possono in alcun modo essere considerate “studio odontoiatrico” le **strutture** che erogano prestazioni odontoiatriche aventi individualità autonoma rispetto a quella dei professionisti che ne fanno parte (quali ambulatori, poliambulatori e s.t.p. multidisciplinari) e/o natura giuridica di impresa commerciale (nelle quali vi è l’esercizio dell’attività odontoiatrica nella forma di società di capitali o società di persone diverse dalle s.t.p.) con separazione tra attività professionale e gestione amministrativa. Tali strutture sono sempre configurate come “ambulatorio” e, come tali, restano disciplinate dalla Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, salve espresse deroghe, modifiche o integrazioni contenute nella presente legge. Tali strutture sono soggette alla preventiva verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale da parte degli organismi regionali preposti, secondo le previsioni di cui all’art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.»

Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che l’“Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche - Rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016”, **non è applicabile agli “studi odontoiatrici”** che ricadono nella tipizzazione di cui all’art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., nonché nella conforme definizione di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 10/2016.

**Per gli “studi odontoiatrici”, pertanto, continua a trovare piena ed integrale applicazione la Legge Regionale n. 10/2016.**

## 2) QUANTO AL SECONDO PUNTO IN ESAME:

Premesso che costituisce fatto notorio l’avvenuta impugnativa con ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale della L.R. n. 10/2016, in questa sede è opportuno precisare che il suddetto ricorso non riguarda la Legge Regionale nel suo complesso, bensì è limitato esclusivamente agli artt. 4 e 5 i quali disciplinano aspetti assolutamente marginali che non incidono sulla corretta applicazione della legge stessa e, in particolare, della SCIA e dei requisiti degli studi odontoiatrici.

Invero, l’art. 4 si limita a disciplinare i c.d. “Studi per sole visite”, non soggetti ad autorizzazione alcuna, che il Governo ha impugnato per la semplice circostanza che si tratterebbe di modalità operative nella realtà inesistenti e dunque la norma risulterebbe irragionevole, oltre che in contrasto con i poteri del Commissario *ad acta* in materia.

Analogamente, l’art. 5 si limita a richiamare l’applicazione della L.R. n. 24/2008 per le “strutture sanitarie odontoiatriche”, diverse dagli studi odontoiatrici come definiti dall’art. 2 della L.R. n. 10/2016, e per le quali troverebbero comunque applicazione, oltre alla L.R. n. 24/2008, anche i nuovi requisiti di cui all’“Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche - Rep. atti n. 104/CSR del 9 giugno 2016”. Anche in tal caso il Governo ha impugnato la norma per la semplice circostanza che una tale individuazione sarebbe in contrasto con i poteri del Commissario *ad acta* in materia.

È altresì da evidenziare che, in ogni caso, la Corte Costituzionale non ha sospeso l'efficacia della Legge Regionale n. 10/2016, neppure per quanto attiene propriamente alle citate norme impugnate.

Ciò posto, è evidente che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli articoli della Legge Regionale n. 10/2016 non impugnati e che comunque, l'eventuale successiva declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 10/2016 risulterebbe influente sulla corretta applicazione del residuale testo normativo.

**Ne consegue che, anche sotto questo diverso profilo, per gli “studi odontoiatrici” continua a trovare piena ed integrale applicazione la Legge Regionale n. 10/2016**, fatta salva la sola eventuale cancellazione dal testo degli artt. 4 e 5 laddove la Corte Costituzionale accogliesse il ricorso, che, comunque, è bene ribadire, non inficia in alcun modo né i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, né il procedimento mediante SCIA, previsti dalla L.R. n. 10/2016.

### 3) QUANTO AL TERZO PUNTO IN ESAME:

Anche alla luce di quanto sopra esposto, si procederà nei prossimi giorni ad approvare con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “*Tutela della Salute e Politiche Sanitarie*” la modulistica ufficiale relativa alla SCIA di cui alla L.R. n. 10/2016, esaminata in via preliminare anche dalle competenti C.A.O. che hanno esposto le proprie osservazioni in merito.

\* \* \*

Null'altro essendovi da esaminare, il tavolo tecnico si conclude essendo le ore 14:40 (quattordici e quaranta).

Il presente verbale ha valenza di circolare interpretativa e a tal fine è trasmesso alle autorità in indirizzo affinché ne osservino i contenuti e ne diano piena e completa applicazione.

**Per le Commissioni Albi Odontoiatri  
della Calabria**

**Il Presidente Albo Odontoiatri dell'Ordine  
dei Medici di Catanzaro  
Dott. Salvatore De Filippo**

**Il Presidente Albo Odontoiatri dell'Ordine  
dei Medici di Cosenza  
Dott. Giuseppe Guarnieri**

**Per la Regione Calabria**

**Il Dirigente del Settore n. 1**

*“Affari Generali, Giuridici ed Economici – Consulenza di  
Direzione – Legislazione e Regolamentazione Sanitarie”  
Avv. Vittorio Elio Manduca*

**Il Dirigente Generale del Dipartimento  
“Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”  
Prof. Riccardo Fatarella**